

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF 2017) in collegamento con la legge di assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020.

Capo I

Ambiente

Art. 2

Modifica alla legge regionale n. 7 del 2004

1. L'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Misure di conservazione

1. La Giunta regionale, sulla base delle linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta l'atto preliminare contenente le misure di conservazione per i siti della rete "Natura 2000" di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, sentiti i rispettivi enti di gestione.

2. L'atto preliminare è pubblicato sul sito web della stessa per un periodo di sessanta giorni corredato da un avviso di pubblicazione che riporta l'indicazione:

- a) dell'atto in corso di approvazione;
- b) del sito web sul quale l'atto è pubblicato e del termine perentorio entro cui chiunque può formulare osservazioni;
- c) del responsabile del procedimento.

3. L'avviso di pubblicazione è altresì pubblicato sull'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati ed è trasmesso ai proprietari interessati qualora gli stessi siano agevolmente individuabili e le misure di conservazione coinvolgano porzioni limitate di territorio.

4. L'avviso di pubblicazione è inoltre trasmesso alle Province, ai Comuni e agli altri enti di governo del territorio, agli enti di gestione delle aree protette limitrofe ai siti e alle associazioni economiche e sociali.

5. Entro la scadenza del termine di pubblicazione chiunque può formulare osservazioni. La Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute di norma entro i successivi 90 giorni.

6. Sulla base delle risultanze della consultazione di cui al comma 5, la Giunta regionale approva la proposta di adozione delle misure di conservazione e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la designazione delle "Zone speciali di conservazione" (ZSC) ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997. Entro sei mesi dal decreto di designazione delle ZSC, la Giunta regionale approva le misure di conservazione delle ZSC.

7. La delibera di approvazione delle misure di conservazione è consultabile sul sito web della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato sul BURERT, sull'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati, su almeno un quotidiano a diffusione locale ed è comunicato ai proprietari interessati qualora gli stessi siano agevolmente individuabili e le misure di conservazione coinvolgano porzioni limitate di territorio.

8. Per l'approvazione e la modifica delle misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e delle designate ZSC si segue il procedimento di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del presente articolo. Le modifiche necessarie per la correzione di errori materiali ovvero per l'adeguamento a norme comunitarie e nazionali e le modifiche che non prevedano obblighi, vincoli, limiti o condizioni all'uso del suolo sono approvate con deliberazione di Giunta sentiti gli enti gestori dei siti.

9. Le misure di conservazione possono prevedere le tipologie di interventi di modesta entità che non presentano incidenza significative sul sito.

Art. 3

Modifiche all'articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005

1. Alla lettera b) del comma 1 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000), le parole "agli enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità e agli Enti di gestione dei Parchi interregionali" sono sostituite dalle seguenti "agli Enti gestori delle aree protette regionali e dei parchi interregionali".

2. Il comma 1-bis dell'articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:

"1-bis. La Regione può concedere contributi ai Parchi nazionali, agli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità o ad altri Enti Pubblici, per la realizzazione di interventi volti alla conservazione e alla valorizzazione dei siti designati dall'UNESCO come Riserva della Biosfera Man and Biosphere (MAB) o come Sito Patrimonio dell'Umanità designati sulla base del criterio naturale n. IX stabilito dall'UNESCO, o per la predisposizione delle nuove proposte di candidatura per le medesime categorie UNESCO."

Art. 4

Adesione alla Fondazione Symbola

1. Al fine di perseguire la promozione della qualità come modello di riferimento nei processi di sviluppo, la Regione, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, dello Statuto, è autorizzata ad aderire a Symbola - Fondazione per le qualità italiane che ha tra le proprie finalità statutarie l'analisi e la rappresentazione delle qualità italiane mediante la creazione di reti di rapporti culturali, scientifici, istituzionali, territoriali ed economici.

2. L'adesione della Regione alla Fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:

a) che lo statuto e le iniziative della Fondazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;

b) che la Fondazione non persegua fini di lucro.

3. La Regione aderisce alla Fondazione quale componente sostenitore, e a tale fine è autorizzata a corrispondere alla Fondazione una quota di adesione pari a 25.000,00 euro per il primo anno e pari a 10.000,00 euro per gli anni successivi, secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione, nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di approvazione del bilancio.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 per gli esercizi finanziari 2018-2020 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020 La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle conseguenti variazioni di bilancio.

5. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

6. Il Presidente della Regione, o suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione alla Fondazione e ad esercitare i diritti connessi.

Capo II **Protezione civile**

Art. 5

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 1 del 2005

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile), le parole "nel rispetto degli indirizzi generali formulati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare e" sono sostituite dalle seguenti: "*nel rispetto degli indirizzi generali formulati dalla Giunta regionale,*".

Art. 6

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005

1. Alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 le parole "e li trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione previo parere della Commissione competente; il bilancio dell'Agenzia regionale è allegato al bilancio della Regione; alla Giunta regionale sono trasmessi, per l'approvazione, tutti gli atti del Direttore di variazione tra unità previsionali di base del bilancio di previsione" sono sostituite dalle seguenti: "*li trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione ed alla competente commissione assembleare per opportuna informazione*";

2. La lettera b) del comma 6 dell'articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 è sostituita dalla seguente:

"*b) propone alla Giunta il piano annuale delle attività, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi dalla medesima formulati, e lo trasmette alla competente commissione assembleare per opportuna informazione, adotta i conseguenti atti di gestione delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia regionale;*".

Capo III

Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa

Sezione I

Cultura e turismo

Art. 7

Modifiche alla legge regionale n.37 del 1994

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 22 agosto 1994 n. 37 (Norme in materia di promozione culturale) è aggiunto il seguente:

"Art. 5 bis

Interventi a sostegno delle iniziative di promozione culturale all'estero

1. La Regione interviene mediante assegnazione di contributi a sostegno di progetti presentati da soggetti che, in conformità degli indirizzi del programma pluriennale di cui all'articolo 3, promuovono a livello internazionale la produzione e il patrimonio culturale materiale e immateriale regionale.

2. Possono presentare progetti e beneficiare dei contributi previsti dal comma 1 soggetti pubblici, privati, compresi gli enti del terzo settore."

Art. 8

Modifiche all'articolo 33 bis della legge n. 14 del 2008

1. Nel comma 2 dell'art. 33 bis legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), è aggiunto il seguente periodo:

"Associazioni di Comuni capoluogo possono presentare progetti di valenza regionale nell'ambito dei medesimi programmi."

Art. 9

Fondazione Teatro Comunale di Bologna

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del fondo di dotazione della Fondazione Teatro Comunale di Bologna, della quale è socio ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizione per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato) mediante il conferimento di beni, per il valore di euro 3.100.000,00

Art. 10

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale, n. 17 del 2002

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna), dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera:

"e-bis) la misura dei contributi concedibili, in caso di attivazione di programmi straordinari di intervento cofinanziati dallo Stato, riguardanti beni di proprietà pubblica o nella disponibilità pubblica, può essere elevata al 100% della spesa ammissibile."

Sezione II

Sviluppo economico

Art. 11

Interventi a favore del credito alle imprese

1. Al fine di facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese (PMI), previa istituzione di un apposito fondo regionale di garanzia, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare le procedure per limitare nel territorio della Regione Emilia-Romagna l'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", alla controgaranzia delle garanzie emesse dai consorzi di garanzia fidi, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

2. La limitazione dell'intervento del fondo di garanzia di cui al comma 1 è richiesta per i finanziamenti di importo fino a euro 100.000,00.

Art. 12

Modifiche all'art. 14 della legge n. 14 del 2014

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna), è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire il ricorso al credito delle imprese, la Regione sostiene i soggetti che operano a supporto del sistema

produttivo regionale, iscritti al vigente elenco degli intermediari finanziari vigilati ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nonché i Confidi accreditati a richiedere la controgaranzia del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 96, n. 662".

Art. 13

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 21 del 2017

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 17 novembre 2017, n. 21 (Norme in materia di produzione e vendita del pane e dei prodotti da forno e per la loro valorizzazione) è sostituito dal seguente:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, per le denominazioni di "pane", "pane fresco", "pane parzialmente cotto", "pane conservato", "panificio", "responsabile dell'attività produttiva" si rinvia a quelle previste dalla normativa statale vigente"

Art. 14

Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2017

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2017 è abrogato.

Art. 15

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2017

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2017 sono abrogati.

Art. 16

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017 è soppresso.

2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017 è soppressa.

3. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017 è sostituito dal seguente:

"3. La Regione promuove la qualificazione delle competenze delle persone che operano nelle attività di panificazione, ed in particolare di coloro che esercitano o intendono esercitare l'attività di responsabile di cui al comma 2, anche al fine di

favorirne l'aggiornamento periodico, nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)";

4. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017.

Art. 17

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 21 del 2017

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 21 del 2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Informazione al consumatore

1. *Al fine di accrescere il livello di informazione e conoscenza nei consumatori per orientarli verso scelte sempre più consapevoli, nella vendita delle tipologie panarie di cui al comma 2 dell'articolo 1 deve essere immediatamente e chiaramente identificabile il prodotto esposto, sia attraverso la separazione dei diversi prodotti, sia attraverso indicazioni ben visibili a scaffale.*

2. *Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), nonché dalla normativa in materia di igiene degli alimenti, è fatto obbligo, nella vendita del pane sfuso, di disporre di apposite attrezzature per la vendita dello stesso, distinte e separate da altri generi alimentari. È consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, purché l'esercente sia dotato di apposite attrezzature per l'esposizione, con idonee caratteristiche igienico-sanitarie. In assenza di tali attrezzature è consentita solo la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice"*

Art. 18

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2017

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Valorizzazione

1. La Regione, al fine di promuovere e valorizzare il pane ed i prodotti realizzati dai forni regionali artigianali, intesi quali esercizi di vendita, ovvero locali di produzione e stoccaggio non necessariamente attigui ma riconducibili ai panifici iscritti all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), può sostenerne le iniziative promozionali.

2. In particolare, la Regione supporta con specifici contributi le iniziative da tenersi durante la "Giornata del pane e dei prodotti da forno", che si svolge ogni anno.

3. La data dell'evento di cui al comma 2, nonché l'ammontare e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo, sono definite con atto della Giunta regionale.

4. Per l'attività di valorizzazione e di promozione di cui all'articolo 1, comma 1, la Giunta regionale predispone, fra l'altro, azioni finalizzate alla tracciabilità del prodotto, anche supportando accordi intercategoriaли di filiere".

Art. 19

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2017

1. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) da 2.500 a 10.000 euro per violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5;"

b) le lettere c) e d) sono soppresse;

c) nella lettera e) sono soppresse le parole "o di sua inottemperanza all'obbligo formativo o all'aggiornamento professionale";

2. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2017 è sostituito dal seguente:

"3. In caso di recidiva e particolare gravità si applica quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)".

Art. 20

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2017

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2017, le parole "ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese" sono sostituite dalle seguenti: "*, qualora non abbiano già provveduto*".

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2017 è abrogato.

Capo IV

Trasporti e viabilità

Art. 21

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 30 del 1992

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della Legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti), dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera:

"e bis) interventi per la sicurezza degli utenti."

Art. 22

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 30 del 1992

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 30 del 1992, dopo la parola: "privati," sono inserite le seguenti parole: "*con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni del settore di cui rispettivamente alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10),"*

Art. 23

*Modifiche all'articolo 7
della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30*

1. Al comma 1 dell'art 7 della legge regionale n. 30 del 1992, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera:

"e bis) Contributi per acquisto di mezzi e attrezzature volte a migliorare le attività a supporto della sicurezza degli utenti della rete stradale regionale".

Art. 24

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 30 del 1992

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 30 del 1992 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale adotta, nell'ambito degli strumenti di pianificazione indicati all'articolo 2, criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 7"

2. I commi 2,3 e 4 dell'articolo 8 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 sono abrogati.

Art. 25

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1992

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1992 le parole: "i quali" sono sostituite dalle parole: "con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 5, che".

Art. 26

Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale n.30 del 1998 (Disciplina regionale del trasporto pubblico regionale e locale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "dell'articolo 19," sono inserite le seguenti parole "e al gestore del contratto di servizio ferroviario" ;

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera: "b bis) attuare gli indirizzi regionali in materia tariffaria per incentivare l'uso del trasporto pubblico."

2. Il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale stabilisce altresì le modalità di erogazione dei contributi, di monitoraggio nonché le fattispecie e le modalità di revoca."

3. L'articolo 50 della legge regionale n. 30 del 1998 è abrogato.

Art. 27

Modifica all'articolo 167 bis della legge regionale n. 3 del 1999

1. Nel comma 1 dell'articolo 167 bis della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del Sistema regionale e locale) le parole

"Comunità montane e alle forme associative dei Comuni" sono sostituite dalle seguenti "Unioni di Comuni".

2. Il comma 4 bis dell'articolo 167 bis della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

"4-bis. La Regione è altresì autorizzata ad assegnare alla Città metropolitana di Bologna e alle Province fondi per la realizzazione di interventi sulla viabilità inseriti in provvedimenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 20 aprile 2018, n. 5 (Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali) ovvero per interventi sulla viabilità provinciale oggetto di cofinanziamento da parte di organismi di diritto pubblico o soggetti privati da disciplinare mediante convenzione, approvata dalla Giunta regionale"

Capo V

Disposizioni per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina e per il benessere animale

Art. 28

Modiche all'articolo 1 della legge regionale n. 27 del 2000

1. Nel comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina) le parole "le Province," sono eliminate.

Art. 29

Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 27 del 2000

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 27 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Competenze della Regione

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento nell'applicazione della presente legge ed, in particolare, in relazione a:

- a) iniziative d'informazione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge n. 281 del 1991;
- b) corsi di aggiornamento o formazione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), della legge n. 281 del 1991;
- c) piani di risanamento, costruzione e gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti, ai sensi degli articoli 19 e 20.

2. La Regione provvede alla realizzazione di un sistema informatizzato di anagrafe canina regionale, consistente nel

registro della popolazione canina presente sul territorio regionale, mediante la raccolta e la gestione informatizzata dei dati provenienti dalle anagrafi canine locali. La Regione elabora, altresì, il piano operativo di prevenzione del randagismo, degli interventi di sterilizzazione ovvero di altre iniziative volte a prevenire il fenomeno del randagismo.

3. La Regione istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, il Tavolo regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo. Il Tavolo ha funzione consultiva relativamente ai provvedimenti riguardanti gli animali d'affezione. Esso è presieduto dall'Assessore regionale competente ed è composto dai rappresentanti delle Aziende sanitarie regionali, dei Comuni e delle associazioni zoofile e animaliste. Con delibera di Giunta regionale sono definite la composizione del Tavolo e le modalità del suo funzionamento."

Art. 30

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 27 del 2000

1. Nel comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 27 del 2000 le parole ", con il coordinamento delle Province," sono eliminate.

Art. 31

Modiche all'articolo 14 della legge regionale n. 27 del 2000

1. Nel comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 27 del 2000 le parole "dell'Ente Nazionale per la protezione degli Animali (ENPA), formalmente riconosciute in tale qualifica, formati tramite i corsi previsti alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3" sono sostituite dalle parole "formate ai sensi dell'articolo 27."

Art. 32

Modiche all'articolo 16 della legge regionale n. 27 del 2000

1. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 27 del 2000 è sostituito dal seguente:

"3. L'azione dei Comuni è coordinata dalla Regione. A tal fine la Regione:

a) valuta le esigenze strutturali ed organizzative sul territorio ed indica gli interventi necessari;

b) definisce le modalità di compartecipazione dei Comuni per la realizzazione, il risanamento e la gestione integrata, su base provinciale, delle strutture di ricovero per cani e gatti;

c) propone ai Comuni la definizione delle modalità di funzionamento delle strutture di ricovero, con particolare riguardo alle procedure di adozione da parte di eventuali richiedenti, alle tariffe, alle

contribuzioni, alla gestione amministrativa delle strutture, alla garanzia dell'assistenza veterinaria."

Art. 33

Sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale n. 27 del 2000

1. L'articolo 27 della legge regionale n. 27 del 2000 è sostituito dal seguente:
- 2.

"Art. 27

Aggiornamento e formazione

1. I Comuni, le Aziende Unità sanitarie locali e le associazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1, con il coordinamento della Regione, organizzano corsi di istruzione ed aggiornamento per il personale addetto ai servizi per la popolazione canina e felina, per gli addetti alle strutture di ricovero e custodia dei cani e per il personale volontario di cui all'articolo 14".

Art. 34

Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 27 del 2000

1. Nel comma 1 all'articolo 31 della legge regionale n. 27 del 2000 le parole ", le Province" sono eliminate.

Art. 35

Abrogazioni

1. Le seguenti disposizioni della legge regionale n. 27 del 2000 sono abrogate:
 - a) l'articolo 3;
 - b) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 4;
 - c) il comma 2 dell'articolo 6;
 - d) l'articolo 25.

Art. 36

Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2005

1. L'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale) è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali di affezione

1. Per attività connesse al commercio di animali di affezione si intendono le attività economiche, quali gli allevamenti, la vendita di animali, le pensioni per animali, la toelettatura e

l'addestramento. Sono esclusi da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.

2. Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre femmine o dieci cuccioli l'anno. Se tale attività è svolta a fini di lucro rientra nelle attività di cui al comma 1 ed è soggetta a quanto previsto nel comma 3. Se tale attività è svolta a fini amatoriali e non a fini di lucro chi la esercita deve presentare una dichiarazione presso i Servizi veterinari delle AUSL competenti per territorio. Per le altre specie di animali di affezione, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.

3. Chi esercita le attività economiche di cui al comma 1, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per il territorio in cui ha sede l'attività allegando la scheda tecnica e relativa planimetria dei locali e indicando:

a) la tipologia dell'attività svolta;

b) le specie che possono essere ospitate presso la struttura;

c) la conformità della struttura a quanto prescritto negli atti di Giunta regionale;

d) la descrizione delle attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività;

e) il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di qualificata formazione sul benessere animale; detta formazione è ottenuta mediante la partecipazione a specifici percorsi formativi che abbiano i contenuti individuati in apposito atto di Giunta regionale.

4. Il titolare dell'attività di cui al comma 1, ad esclusione dell'attività di toelettatura, esercitate per cani, gatti e furetti è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figurino anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.

5. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza."

Art. 37

Abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2005

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2005 è abrogato.

Art. 38

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2005

1. L'articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2005 è così modificato:

a) il comma 1 è abrogato;

b) nel comma 2 le parole "dalle Province" sono sostituite dalle parole "dalla Regione".

Capo VI

Disposizioni tributarie e finali

Art. 39

Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2012

Dopo l'articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) è inserito il seguente:

"Art.9 bis

Accordi tra Enti per una migliore gestione della fiscalità dell'automobile

1. *Per rendere più efficace l'azione amministrativa di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, la Regione può stipulare accordi o intese con Enti Locali, Amministrazioni Statali e altri Enti Pubblici, aventi ad oggetto lo scambio di informazioni inerenti il parco auto del territorio regionale, nonché la realizzazione di progetti operativi, anche in via sperimentale, finalizzati alla creazione di banche dati integrate, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy.*

2. *La cooperazione tra i soggetti interessati alle finalità di cui al comma precedente, oltre a perseguire la correttezza e l'equità nella gestione dei tributi, si prefigge altresì lo scopo di migliorare il rapporto con il contribuente sia sotto il profilo della comunicazione che sotto il profilo della sicurezza stradale conseguente all'impiego delle maggiori risorse recuperate".*

Art. 40

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).